



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

Tariffa VI 2016 – 2026

Registrazione di musica su supporti audiovisivi destinati al pubblico

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 7 settembre 2015 – con riserva dei punti dal 13 a 15 e della nota in calce alla sezione D e parti dei punti 31 e 33, per i quali non è competente. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 200 del 15 ottobre 2015.

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

Sono riportate *in corsivo* le disposizioni che non rientrano nelle competenze della Commissione arbitrale.

A. Sfera dei clienti

- 1 La presente tariffa è applicata a coloro che registrano musica su supporti audiovisivi, rispettivamente che producono o fanno produrre supporti audiovisivi con musica, destinati al pubblico e il cui contenuto non è principalmente musica.
- 2 Per destinati al pubblico s'intende offerti o venduti per uso privato dell'acquirente.
- 3 La presente tariffa si applica inoltre a tutti gli importatori di questi supporti audiovisivi in Svizzera o nel Liechtenstein, nella misura in cui non è stata ottenuta un'autorizzazione da parte degli aventi diritto per la messa in circolazione di questi supporti audiovisivi in questi paesi.
- 4 La presente tariffa si applica ai mandanti (produttori) e a coloro che fabbricano dei supporti audiovisivi. È considerato mandante la persona che ha il diritto di disporre dei supporti audiovisivi. La SUIISA si rivolge in primo luogo ai mandanti.
- 5 Mandanti, produttori, fabbricanti e importatori vengono di seguito denominati "clienti". Più clienti coinvolti nella produzione e nella commercializzazione di un supporto audiovisivo, rispondono solidalmente nei confronti della SUIISA per il rispetto degli obblighi che derivano da questa tariffa.

B. Utilizzazione della musica

- 6 Per musica ai sensi di questa tariffa s'intende la musica non teatrale protetta dal diritto d'autore, con o senza testo, del repertorio mondiale gestito dalla SUIISA.
- 7 La presente tariffa concerne la registrazione di musica su supporti audiovisivi destinati al pubblico e alla loro messa in circolazione.
- 8 Il noleggio di supporti audiovisivi non viene disciplinato da questa tariffa.
- 9 La SUIISA non detiene i diritti di altri autori che non siano quelli della musica, e neppure i diritti di protezione affini degli interpreti, dei produttori o delle emittenti. Per ogni autorizzazione della SUIISA rimane esplicitamente riservato il consenso da parte di tutti gli aventi diritto coinvolti nella fabbricazione.
- 10 La presente tariffa non viene applicata ai supporti audiovisivi che contengono principalmente musica, vale a dire quando il soggetto o il contenuto del supporto audiovisivo è consacrato alla musica (film musicali, videoclip) e, proprio per il suo contenuto musicale, il supporto audiovisivo è destinato al pubblico. Per tali supporti audiovisivi viene applicata la tariffa PI.

C. Concessione dell'autorizzazione

- 11 L'autorizzazione della SUISA va richiesta anticipatamente.
- 12 La SUISA accorda la sua autorizzazione fermo restando l'ottenimento, se necessario, del consenso degli aventi diritto relativi alla musica. Può per questo esigere dei giustificativi.
- 13 *Quando la musica è associata a opere di altro genere (film, testo, immagini, ecc.), l'autorizzazione per il diritto di sincronizzazione può di regola essere rilasciata soltanto con l'espresso consenso degli aventi diritto (autori, editori).*
- 14 *La domanda d'autorizzazione va inoltrata con sufficiente anticipo. I supporti audiovisivi non possono essere prodotti prima dell'espresso consenso della SUISA o degli aventi diritto.*
- 15 *La SUISA presuppone che il consenso degli aventi diritto sia dato,*
 - quando l'intera musica è stata composta appositamente per il supporto audiovisivo o
 - quando viene utilizzata musica tratta da cataloghi appositamente messi a disposizione dagli editori per la sonorizzazione (mood music, library music, musica d'archivio)
 - quando la musica non è messa in rapporto con le altre opere, salvo se si tratta di supporti audiovisivi:
per i quali la musica è un elemento indispensabile e essenziale, o
che potrebbero concorrenziare la distribuzione di supporti sonori e di supporti audiovisivi, o ancora
che servono per la pubblicità di certi prodotti, prestazioni di servizio o società.

D. Indennità*

I Supporti audiovisivi destinati al pubblico in Svizzera o nel Liechtenstein

a) Basi per il calcolo, percentuali

16 L'indennità viene calcolata in valori percentuali dei seguenti importi:

- del prezzo fatturato (Actual Invoiced Price = AIP), quando il cliente, al momento del conteggio con la SUISA, può dichiarare le sue vendite per ogni supporto audiovisivo e per ogni periodo di conteggio, con il numero degli esemplari e i prezzi fatturati, e se stipula con la SUISA un contratto pluriennale per i conteggi delle indennità. Per AIP s'intende il prezzo all'ingrosso effettivamente fatturato al dettagliante dal cliente oppure, nel caso non sia il cliente stesso a distribuire i supporti audiovisivi, dal distributore ufficiale del cliente. In questo prezzo sono inclusi gli eventuali ribassi concessi al dettagliante. Gli sconti, i bonifici, i premi sulla cifra d'affari e i rimborsi analoghi, non sono presi in considerazione nel calcolo del prezzo.
- dei costi della produzione dei supporti audiovisivi, quando tutti gli esemplari vengono offerti gratuitamente al pubblico;
- del prezzo di vendita al dettaglio, quando il cliente consegna i supporti audiovisivi direttamente all'acquirente privato, quando questi paga in generale un prezzo stabilito e raccomandato dal cliente, o se il calcolo dell'indennità, in base ai paragrafi precedenti, non è possibile sulla base di un AIP né sulla base dei costi. Il prezzo di vendita al dettaglio è il prezzo al quale l'acquirente privato compera il supporto audiovisivo.

AIP e prezzo di vendita al dettaglio s'intendono senza l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta sul valore aggiunto o imposte analoghe.

* Oltre alle indennità previste da questa tariffa, vanno, se del caso, riconosciute altre indennità:

a) per il diritto di sincronizzazione (il diritto di abbinare la musica ad altre opere), nella misura in cui la musica è messa in relazione con le altre opere (è legata alla sequenza delle immagini);
se gli aventi diritto (autori, editori) non esercitano essi stessi il diritto di sincronizzazione e non hanno dato altre istruzioni, l'indennità supplementare ammonta:
- al 50 % del montante delle indennità previste per la produzione del supporto audiovisivo in base alla cifra 16 ss., rispettivamente cifra 22 ss.

b) Per la registrazione di supporti sonori la SUISA rilascia l'autorizzazione di riprodurre dei supporti sonori dai cataloghi mood-music, su mandato dei produttori, contro il pagamento di un'indennità supplementare del:
- 50 % dell'indennità fatturata dalla SUISA per diritti d'autore (compresi i diritti di sincronizzazione), se il supporto audiovisivo viene distribuito esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
- 100 % se il supporto audiovisivo viene distribuito anche all'estero.

La riproduzione di altri supporti sonori soggiace all'autorizzazione dei loro produttori contro il pagamento di un'indennità da questi stabilita caso per caso.

Le indennità supplementari concernenti il diritto di sincronizzazione e i diritti di registrazione sono applicabili a tutte le edizioni e riedizioni realizzate dal cliente.

17 La percentuale è pari al

- 4,4 % del prezzo fatturato (AIP)
- 3,3 % dei costi
- 3,3 % del prezzo di vendita al dettaglio.

18 Per i supporti audiovisivi contenenti solo in parte musica protetta, la percentuale diminuisce pro rata temporis nel seguente rapporto:

$$\frac{\text{durata della musica protetta}}{\text{durata complessiva del supporto audiovisivo senza pause}}$$

A condizione che il cliente fornisca alla SUISA informazioni esatte sulla musica contenuta nel supporto audiovisivo.

19 Per i CD-ROM e altri supporti audiovisivi utilizzabili interattivamente, ci si basa sul rapporto fra

$$\frac{\text{memoria occupata dalla musica protetta}}{\text{memoria totale del supporto}}$$

o se noto

$$\frac{\text{durata della registrazione della musica protetta}}{\text{durata della registrazione dell'immagine}}$$

a condizione che il cliente fornisca alla SUISA informazioni esatte sulla musica contenuta nel supporto audiovisivo.

b) Ribasso

20 I clienti che stipulano per tutti i supporti audiovisivi contratti pluriennali con la SUISA e che si attengono alle condizioni contrattuali, beneficiano di un ribasso pari al 10 % a compensazione di eventuali vendite a prezzo ridotto e delle eccedenze di ritorno non compensabili in base alla cifra 28.

21 I clienti che stipulano un contratto beneficiano di un ribasso supplementare, quando computano un certo numero di esemplari del medesimo supporto audiovisivo durante un periodo di conteggio. Il ribasso ammonta a

- 3 % per più di 2'500 esemplari del medesimo supporto audiovisivo
- 5 % per più di 5'000 esemplari del medesimo supporto audiovisivo
- 7 % per più di 7'500 esemplari del medesimo supporto audiovisivo
- 9 % per più di 10'000 esemplari del medesimo supporto audiovisivo
- 10 % per più di 12'500 esemplari del medesimo supporto audiovisivo.

c) Indennità minima

22 L'indennità ammonta ad almeno :

- per CD-ROM e altri supporti audiovisivi utilizzabili interattivamente
 - 29 centesimi per supporto audiovisivo con musica, indipendentemente dalla durata
 - 2.2 centesimi per minuto di musica e per supporto audiovisivo, al massimo però 29 centesimi per supporto audiovisivo, se il cliente fornisce alla SUISA informazioni esatte sulla musica contenuta nel supporto audiovisivo,
- per altri supporti audiovisivi
 - 29 centesimi per supporto audiovisivo con musica, indipendentemente dalla durata
 - 1.1 centesimo per minuto di musica e supporto audiovisivo, al massimo però 29 centesimi per supporto audiovisivo, se il cliente fornisce alla SUISA informazioni esatte sulla musica contenuta nel supporto audiovisivo.

23 Per grosse tirature di supporti audiovisivi distribuiti gratuitamente, l'indennità minima in base alla cifra 22 viene ridotta

- del 10 % per più di 25'000 pezzi,
- del 15 % per più di 50'000 pezzi,
- del 20 % per più di 100'000 pezzi,
- del 25 % per più di 150'000 pezzi,
- del 30 % per più di 200'000 pezzi,
- del 35 % per più di 250'000 pezzi.

24 Le frazioni di minuti vengono addizionate per l'intero supporto audiovisivo. Un minuto cominciato conta come un minuto intero. Per ogni autorizzazione vengono fatturati complessivamente almeno CHF 50.00.

Per i clienti che stipulano un contratto con la SUISA, viene fatturato un importo minimo di CHF 50.00 per conteggio (non per brano).

d) Imposte

25 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2016: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

e) Supplemento in caso di violazioni della legge

26 Tutte le indennità menzionate in questa tariffa raddoppiano se

- viene utilizzata musica senza la preventiva autorizzazione della SUISA
- un cliente fornisce indicazioni inesatte o incomplete in virtù delle quali si procura, o avrebbe potuto procurarsi, un vantaggio illegale.

27 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

f) Obbligo di pagamento dell'indennità

- 28 Il diritto all'indennità nasce con la produzione dei supporti audiovisivi. Se il cliente effettua il conteggio in base all'AIP, l'indennità è dovuta dall'uscita dal magazzino per essere commercializzato. In caso di conteggio in base all'AIP, sulle restituzioni non è dovuta alcuna indennità. Per restituzioni si intendono quei supporti audiovisivi riportati nello stock del cliente e per i quali egli non riceve nessun pagamento.

Per ogni periodo di conteggio, il numero delle restituzioni non deve eccedere il numero delle uscite dallo stock per un determinato supporto audiovisivo. Un'eccedenza di restituzioni può essere riportata sul periodo di conteggio successivo.

E. Conteggio

a) Notifica delle registrazioni, elenchi della musica

- 29 I clienti notificano di volta in volta alla SUIISA – *in caso di abbinamento della musica con altre opere in base alla cifra 13 e 14 di questa tariffa almeno 6 settimane prima della produzione, altrimenti al più tardi 10 giorni prima della pubblicazione* – i supporti audiovisivi con musica che intendono produrre, menzionando

- il titolo originale
- eventuali sottotitoli usati in Svizzera
- il produttore originale
- il paese di origine
- il genere del supporto audiovisivo (documentario, film televisivo, film didattico, ecc.)
- il formato (videocassetta, CD-ROM, DVD, ecc.)
- la durata della registrazione
- il titolo, la durata e l'autore(i)/editore(i) di tutte le sequenze musicali.

Se viene utilizzato un film preesistente, per il quale è stato allestito un cosiddetto cue-sheet, questo va allegato.

b) Notifiche di produzioni e di vendite

- 30 I clienti inoltrano alla SUIISA entro 10 giorni a decorrere da quello della produzione un conteggio concernente tutti i supporti audiovisivi per cui viene concessa l'autorizzazione della SUIISA.
- 31 Clienti che hanno concluso con la SUIISA contratti pluriennali per tutti i supporti audiovisivi, le inoltrano in forma elettronica conteggi trimestrali, semestrali o annuali per tutti i supporti audiovisivi con musica prodotti o venduti al momento del conteggio in base all'AIP. *Le scadenze previste alle cifre 14 e 29 per le richieste di autorizzazione per la sincronizzazione della musica ad altre opere, devono essere rispettate.*
- 32 Per i supporti audiovisivi prodotti in serie e che, in base all'esperienza, sono prevalentemente esportati all'estero, il cliente può fornire, al posto del conteggio, un estratto dalla contabilità del suo stock indicando il numero dei supporti audiovisivi con musica prodotti, il numero di quelli che sono usciti dal magazzino e di quelli che sono ritornati.

- 33 Il cliente fornisce gratuitamente su richiesta della SUISA un esemplare di ogni supporto audiovisivo con musica.

c) Verifica delle notifiche e violazione dell'obbligo di notifica

- 34 La SUISA può richiedere dei giustificativi per scopi di verifica, o prendere visione durante l'orario di lavoro, e previo preavviso, dei libri contabili e del magazzino del cliente.
- 35 La verifica può essere effettuata da uno specialista indipendente, i cui costi sono a carico del cliente se in base alla verifica risultano inesattezze nelle sue notifiche, in caso contrario di colui che ne ha richiesto la collaborazione.
- 36 Se le indicazioni necessarie o i giustificativi richiesti non venissero inoltrati alla SUISA entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, o se il cliente rifiuti di far prendere visione dei suoi libri contabili o del suo magazzino, la SUISA può procedere ad una stima e basarsi su questa per calcolare l'indennità.
- 37 Se le indicazioni sulla musica utilizzata non fossero state inoltrate alla SUISA neanche dopo sollecito per iscritto, potrà essere richiesta un'indennità supplementare di CHF 100.00. La SUISA può inoltre procurarsi le informazioni necessarie addebitando i costi al cliente.
- 38 Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

F. Pagamenti

- 39 Purché non pattuito altrimenti nell'autorizzazione o nel contratto, le fatture della SUISA vanno pagate entro 30 giorni. I supporti audiovisivi ottengono la licenza solo previo pagamento completo della fattura. Se la fattura non viene saldata entro la scadenza prevista, l'autorizzazione già concessa dalla SUISA per la fabbricazione e la distribuzione viene revocata.
- 40 La SUISA può richiedere acconti per un importo pari all'indennità presumibile e/o altre garanzie.
- 41 Se l'utilizzazione della musica prevista dal cliente fosse venuta meno, la SUISA rimborsa la relativa indennità pagata.

G. Identificazione del supporto audiovisivo

- 42 Tutti i supporti audiovisivi devono essere contrassegnati con le etichette in uso nel commercio.
- 43 Sulle etichette dei supporti audiovisivi prodotti in serie devono figurare i dati seguenti:
- il logo **S U I S A ®** . la SUISA lo mette gratuitamente a disposizione dei clienti.
 - La menzione "Tutti i diritti d'autore e diritti di protezione affini riservati, in particolare per la proiezione, l'emissione e la duplicazione".

H. Periodo di validità

- 44 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
- 45 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di anno in anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 46 Se nessuna nuova tariffa è in vigore dopo la scadenza di questa tariffa, e anche se una richiesta di approvazione sia stata depositata, la durata di validità della presente tariffa è prolungata fino all'entrata in vigore della nuova tariffa.